

**COMUNE DI FRAZZANO'**  
**Città Metropolitana di Messina**

**N. 89 Reg.**

**del 31.12.2019**

**COPIA DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO: Piano fabbisogno personale per il triennio 2019/2021 - Integrazione**

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 14,55 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. LIIRO' PELUSO Carmelo	VICE SINDACO	X	
3. FRAGALE Marisa	ASSESSORE	X	
4. MANCARI Antonio	ASSESSORE	X	

**PRESIEDE** il Sindaco Ing. Gino Di Pane

Risulta assente =====

**PARTECIPA** il Segretario Comunale D.ssa Francesca Calarco

**Il Presidente**, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, presentata dall' Area Amministrativa che di seguito integralmente si riporta:

**OGGETTO:** Piano fabbisogno personale per il triennio 2019/2021 - Integrazione.

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91, comma 1, d.lgs. 267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti Locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

VISTO l'art. 3, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1, comma 424 e comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015;

VISTO l'art. 4 comma 3 del D.L. 78/2015 che ha integrato il disposto del terzo periodo dell'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, con l'esplicito riconoscimento agli Enti Locali della facoltà di recuperare le quote di turn over non utilizzate ai fini assunzionali del triennio precedente;

**RILEVATO** che la Circolare 1/2015 dei Ministri per la Semplificazione e PA e per gli Affari Regionali ha fornito indicazioni della portata applicativa del comma 424 anzi richiamato chiarendo che: *"Le regioni (...) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma (...). Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015".* Prosegue la Circolare: *"Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle;*

VISTO l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTO l'art. 1 comma 479, lett. d della Legge 11 dicembre 2016 n. 232;

VISTO l'art. 30 della L.R. 5/2014 che ha recepito le disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario di cui al D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013;

VISTO l'art. 37, comma 5 della L.R. 15/2015 il quale dispone che *"Nella fase di prima attuazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.*

Preso atto che ai sensi del comma 1° dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017, si è provveduto, giusta deliberazione G.M. n. 54 del 27-06-2019 alla programmazione fabbisogno personale 2019/2021 e con successivi corrispondenti atti, alla stabilizzazione del personale precario proveniente dal bacino lavoratori socialmente utili ricompresi nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 30 della L.R. 5/2014;

**CONSIDERATO** che:

- la stabilizzazione del personale precario è avvenuta ai sensi dell'ex art. 20 ° D.Lgs 75/2017 nel rispetto dell'art. 26 della l.r. 8/2018 contiene norma sulla stabilizzazione dei precari dirette ad

accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali al fine di superare il precariato storico, scongiurare i contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ed evitare l'aggravio di spesa degli enti locali;

- la copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 26 della l.r. 8/18 è stata assicurata per l'esercizio finanziario 2019 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2019;

**TENUTO CONTO** dell'art. 6- commi 2, 3, 6- del D.lgs. n.165/2001 e dell'articolo 6 ter del D.lgs. 165/2001, che si intendono qui richiamati;

**DATO ATTO** che:

- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale della Funzione pubblica di cui all'art. 6-ter (che con riguardo alle regioni, agli enti regionali, devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) sono state adottate, giusto comunicato del 09.05.2018 e previa registrazione da parte della Corte dei conti, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27.07.2018;
- dalle citate linee di indirizzo si desume che le stesse definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti". Esse superano il "tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal d.lgs. 75/2017, la nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente. Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa".
- Tali linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni. Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

**RICHIAMATI** al riguardo, gli orientamenti della Corte Conti per cui *per il tetto di spesa potenziale degli enti locali soggetti al patto di stabilità si identifichi con la spesa media del personale nel triennio 2011-2013, le linee di indirizzo introdotte dal DM 08/05/2018, all'art. 2, comma 2.1 prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, affermano che "la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ..... e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente". Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;*

**PRESO ATTO** che:

- l'Ente rispetta la quota d'obbligo per il personale in servizio appartenente alle categorie protette;
- al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'Ente, improntate al mantenimento e soddisfacimento delle esigenze del pubblico interesse, sussiste la oggettiva, indispensabile necessità delle unità lavorative e dei corrispondenti profili professionali per garantire, in coerenza con i programmi dell'amministrazione comunale, i servizi alla comunità locale;

VISTA la nota con la quale il responsabile del Settore Economico Finanziario ha attestato il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assunzioni;

CONSIDERATO che sulla scorta di quanto precede risulta necessario provvedere a:

**Anno 2019**

- Adeguare da 18 ore a 24 ore settimanali l'impiego lavorativo di un dipendente B1 a tempo indeterminato e parziale di cui all'unito elenco con decorrenza giuridica dal 31.12.2019 e decorrenza economica dall'1.01.2020;

Eventuali assunzioni per coprire il turn-over dei dipendenti cessati dal servizio, saranno oggetto di successiva programmazione;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di G.M. n. 30 del 04/04/2019 sulla ricognizione delle eccedenze di personale anno 2019" adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 L. 12 Novembre 2011 n. 183 dalla quale non risultano eccedenze.
- la deliberazione di G.M. n. 28 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2018/2020;

A seguito della stabilizzazione del personale precario la dotazione organica è quella risultante dal prospetto seguente:

**DOTAZIONE ORGANICA**

Categoria	Posti coperti		Posti vacanti			
	Part-time	Full-time			Part-Time	Full-Time
D	2					
C	9	2				
B	1	1				
A	4					
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>3</b>				

**DATO ATTO CHE:**

Il costo annuale per i dipendenti in servizio è pari ad €. 495.950,85 al netto dei rinnovi contrattuali, comprensivo di (spesa fissa per il personale, indennità di P.O. Indennità di Risultato, Contrattazione, ecc..) non supera il limite di spesa dell'anno 2008 pari ad € 668.283,11;

La Spesa impegnata per lavoro flessibile riferita all'anno 2009 è pari ad € 25.903,35;

La spesa prevista per l'adeguamento da 18 a 24 ore, è presumibilmente quantizzabile in € 298,82 "peruna mensilità";

RICHIAMATI i seguenti pareri e deliberazioni della Corte dei Conti:

- deliberazione n.19 del 20.02.2012 della Corte dei Conti – Regione Siciliana – Sezioni riunite in sede consultiva – che ammette la possibilità di incrementare il solo numero di ore settimanale di un contratto part-time, senza modificare la natura del rapporto di lavoro nel rispetto dei limiti imposti dall'art.1 – comma 57 – della legge n.296/2006, della propria capacità finanziaria oltre che del patto di stabilità interno;
- deliberazione n.198/2011/PAR – Sez. Toscana – secondo la quale ... *"in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3 – comma 101 – della legge n.244/2007 e quindi non va computata quale nuova assunzione"* ... ;

- parere n.496/2011 – Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue:  
... *“questo Consesso dubita oggi fortemente della possibilità di ricondurre alla previsione del comma 1 dell’art.9 del D.L. n.78/2010, la fattispecie dell’incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell’orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale, posto che, in ordine a tale fattispecie, l’elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all’incremento dell’orario di lavoro e quindi alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui in termini sinallgamatici non può che corrispondere una proporzionale maggiore retribuzione” ....*

**DATO ATTO** pertanto che l’incremento orario a 24 ore settimanali del dipendente di cat. B, non comportando nessuna trasformazione in un contratto di lavoro a tempo pieno, non va considerato quale nuova assunzione, come espressamente stabilito dalla deliberazione della Corte dei Conti n.19/2012/SS.RR./PAR e conseguentemente non può farsi rientrare nella fattispecie prevista dall’art.3 – comma 101- della legge n.244/2007, ne tantomeno risultare sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, improntata al mantenimento e al soddisfacimento delle esigenze del pubblico interesse, di integrare l’orario lavorativo del dipendente di cat. B a tempo indeterminato parziale, di cui all’unito elenco. da 18 ore a 24 ore settimanali;

**TENUTO CONTO** che la spesa per la causale di cui sopra è prevista nei pertinenti capitoli di spesa del personale del bilancio 2020/2022 in corso di formazione;

**VISTO:** il parere del Revisore dei Conti;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- la Legge 190/2014;
- la Legge 208/2015 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 8/2018
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**PROPONE**

Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate.

Didare atto, altresì, che l’attuale dotazione organica dell’Ente è quella risultante dal sottostante prospetto:

**DOTAZIONE ORGANICA**

Categoria	Posti coperti		Posti vacanti			
	Part-time	Full-time			Part-Time	Full-Time
D	2					
C	9	2				
B	1					
A	4					
<b>TOTALE</b>	16	3				

**DI APPROVARE** il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021 – Piano assunzionale Anno 2019/2021 come segue:

**Anno 2019**

- Adeguare da 18 ore a 24 ore settimanali l'impiego lavorativo di un dipendente B1 a tempo indeterminato e parziale di cui all'unito elenco con decorrenza giuridica dal 31.12.2019 e decorrenza economica dall'1.01.2020;

////////////////////////////////////

**DI DARE ATTO CHE**

- La capacità assunzionale degli anni 2015 e 2016 è destinato al riassorbimento del personale delle Province (art. 1, comma 424, Legge n. 190/2014), pertanto rimane non utilizzabile per le assunzioni ordinarie;
- La capacità assunzionale utilizzabile nel 2019, al netto delle somme destinate al riassorbimento del personale delle Province, tenendo conto alle cessazioni del personale nell'anno 2019 potrà essere utilizzata solo a decorrere dal mese successivo all'effettiva cessazione del personale;
- Il costo annuale per i dipendenti in servizio è pari ad €. 495.950,85 al netto dei rinnovi contrattuali, comprensivo di (spesa fissa per il personale, indennità di P.O. Indennità di Risultato, Contrattazione, ecc..) non supera il limite di spesa dell'anno 2008 pari ad €. 668.283,11 \_\_\_\_\_;
- La Spesa impegnata per lavoro flessibile riferita all'anno 2009 è pari ad € 25.903,35;
- Le risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento da 18 a 24 ore sono quantizzabile in € 298,82 "per una mensilità";

**DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti consequenziali, previa attestazione del rispetto degli obblighi e limiti finanziari da parte dell'ufficio ragioneria;

**DI DARE ATTO** che allo stato attuale i vincoli di cui in precedenza saranno rispettati per l'anno 2019;

**DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019/2021.

**DI TRASMETTERE** la proposta di deliberazione al Revisore dei Conti per il parere di competenza;

**DI TRASMETTERE** il presente piano al sistema di cui all'articolo 60 del d.lgs. n. 165/2001 entro trenta giorni;

**DI DARE ATTO** che il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative, normative e indicazioni operative da parte della Regione e/o altri enti e viene approvato con conseguente modifica e integrazione del DUP 2019/2021;

**DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/9, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

**II SINDACO**



## COMUNE DI FRAZZANO'

### PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto *Dr. Antonio MILETI*, Responsabile dell'Area Amministrativa esprime parere favorevole sulla presente **proposta di deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 31.12.2019

Il Responsabile Area Amministrativa  
*Dr. Antonio MILETI*

### PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto *Dr. Antonio MILETI*, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento  **comporta** (ovvero)  **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere  **FAVOREVOLE** (ovvero)  **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 31.12.2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
*Dr. Antonio MILETI*

*PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA  
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE*

COMUNE DI FRAZZANO'  
Città Metropolitana di Messina

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021 – Integrazione.**

L'Organo di Revisione del Comune di Frazzano ,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come' elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno personale 2019/2021, integrazione;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
  - risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci;

Rilevato che:

- è rispettato quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

E s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno personale 2019/2021- integrazione;

Data 31/12/2019 \_\_\_\_\_

L'Organo di Revisione

F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile, parere favorevole.

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

**DELIBERA**

**DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

**SUCCESSIVAMENTE**

**IL PRESIDENTE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

SENTITA la proposta del Presidente;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

**IL PRESIDENTE**

**F.to Ing. Gino Di Pane**

**L'Assessore Anziano**

F.to Liirò Peluso Carmelo

**Il Segretario Comunale**


F.to Dott.ssa Francesca Calarco

|| La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Li

**Il Segretario Comunale**

**F.to D.ssa Francesca Calarco**

	<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>	
	Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, dal _____ al _____ Al n. _____ Frazzanò li _____ L'Istruttore Amm.vo _____ F.to Castrovinci Ermelinda _____	
	<b>Il Segretario Comunale</b> F.to D.ssa Francesca Calarco	

**SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ (art.15, comma 4° LR n.41/91)

Il Responsabile del Servizio:

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il\_giorno \_\_\_\_\_

! decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, LR . n.41/91)

|| il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12,comma 2° L.R. .41/91)

Frazzanò li 07/01/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Francesca Calarco